INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7

Norme urgenti per l'assunzione di personale tecnico

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere dal 1 aprile 1996, per le attivita' di istruttoria e verifica dei progetti delle opere da ammettere al cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, venti ingegneri direttori di ottava qualifica funzionale e dieci assistenti tecnici di sesta qualifica funzionale utilizzando le graduatorie di concorsi in essere, per l'accesso alle medesime qualifiche, procedendo in ordine cronologico a partire da quella anteriormente approvata. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.045 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.392 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Versione in vigore dal 27 maggio 1996, non più in vigore dal 27 luglio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti di protezione civile
Estremi	Decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-di-protezione-civile-1996/art-7-norme-urgenti-per-l-assunzione-di-personale-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it